



COMUNE DI OLLASTRA

Provincia di Oristano

Via Angioy n. 25 – C.A.P. 09088

Tel. 0783 409000 - Fax. 0783 409315

E-mail info@comune.ollastra.or.it - PEC protocollo@pec.comunediolllastra.it

Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione di prime case in Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ai sensi della L.R. n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento" – Annualità 2025.

La Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile

Visto l'art. 13 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", che prevede misure a sostegno dello sviluppo dei piccoli comuni della Sardegna aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, e in particolare contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di 15.000 €.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ad oggetto "Legge Regionale n 3 del 9 marzo 2022, art. 13 – Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti – Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi" con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ripartisce il finanziamento complessivo di euro 45 milioni fra i piccoli Comuni della Sardegna e stabilisce gli indirizzi operativi ai comuni per l'individuazione dei beneficiari.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 1.06.2023 con la quale è stato stabilito:

- di ripartire il finanziamento aggiuntivo, pari a euro 25 milioni (di cui euro 10.000.000 per l'annualità 2023 ed euro 15.000.000 per l'annualità 2025), destinandolo ai piccoli Comuni della Sardegna, come definiti nelle premesse, sulla base dei criteri precedentemente individuati con la Deliberazione G.R. n. 20/59 del 30.6.2022;
- che tutti i Comuni beneficiari pubblicino nuovi bandi, nei quali siano ammessi al contributo gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022. Sono fatte salve le istanze già ammesse a valere sulle risorse già assegnate per il triennio 2022-2024;
- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, al fine di precisare e definire ulteriormente alcuni degli indirizzi di cui al "Paragrafo 1 - Indirizzi operativi ai Comuni per l'individuazione dei beneficiari"

dell'allegato alla deliberazione n. 20/59 del 30.6.2022, nonché di fornire ulteriori indicazioni ai Comuni in ordine alle attività di rendicontazione;

Richiamate:

- la legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 che ha previsto che possano beneficiare del contributo in oggetto i “richiedenti che abbiano acquistato, avviato o concluso la ristrutturazione dell’immobile nel corso del 2022, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di contributo”.
- la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 7, che nell’apportare modifiche alla sopra citata norma (con l’inserimento della parola “anche”), prevede “per l’anno 2023” vengano destinati ai beneficiari di nuova introduzione (“periodo dal 1° gennaio 2022 al 10 marzo 2022”) € 1.000.000,00, stanziati con la medesima norma, stabilendo che “Le eventuali economie sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi”;
- la determinazione SER n. 255 prot. n. 3532 del 28 gennaio 2025, con la quale è stato liquidato a favore del Comune di Ollastra lo stanziamento per l'anno 2025 pari a € 34.662,87.

Rilevato che il Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) della R.A.S. con nota 5385 del 02.02.2024, acquisita al ns. prot. con n. 636 del 05.02.2024, ha fornito le seguenti indicazioni in merito:

...Omissis...

Dal combinato disposto delle norme di cui sopra, si evince che:

A - Viene introdotto un definitivo ampliamento della platea dei beneficiari.

B - In sede di prima applicazione ai nuovi beneficiari vengono riservate apposite risorse.

A parere di questo Servizio, l’aderenza alle previsioni normative attualmente vigenti è garantita qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1. I Comuni ammettono, nei prossimi bandi o nelle prime finestre temporali utili (previo apposito adeguamento del bando permanente), anche i richiedenti che abbiano acquistato gli immobili o avviato o concluso la ristrutturazione degli immobili a far data dal 1° gennaio 2022 e sino al 10 marzo 2022, riservando le somme derivanti dallo stanziamento integrativo di € 1.000.000,00 a questi ultimi nuovi beneficiari. Dette somme, se non utilizzate, seguono il corso delle altre economie maturate sul procedimento in oggetto e “sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi”.

2. (In alternativa) Viene pubblicato un bando (o una manifestazione di interesse) rivolto ai nuovi beneficiari e a valere sulle somme derivanti dallo stanziamento integrativo di € 1.000.000,00. Dette somme, se non utilizzate, seguono il corso delle altre economie maturate sul procedimento in oggetto e “sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi”.

3. I nuovi beneficiari potranno partecipare ai bandi relativi alla misura in oggetto, a valere anche sulle risorse differenti da quelle riservate di cui sopra. I medesimi nuovi beneficiari, qualora il rispettivo fabbisogno sia solo parzialmente soddisfatto con lo stanziamento riservato, potranno concorrere per la differenza, a valere sullo stanziamento generale.

Si esclude sia che gli stanziamenti integrativi in parola possano essere utilizzati per lo scorrimento di graduatorie previgenti rispetto alle norme sopra citate, sia che detti stanziamenti possano confluire tra le economie del procedimento senza che siano stati prioritariamente destinati al fine per il quale sono stati previsti.

Rilevato che allo stato attuale non sono disponibili risorse residue dei fondi trasferiti dalla R.A.S. per la realizzazione dell’intervento delle annualità 2022, 2023 e 2024.

Preso atto che le risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento per l’annualità 2025 ammontano ad € 34.662,87.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 30.10.2025 con la quale sono stati individuati, ad integrazione degli indirizzi minimi stabiliti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 1.06.2023, in ossequio a quanto previsto nelle stesse, i criteri prioritari non discriminatori in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio comunale, e sono stati stabiliti i punteggi da assegnare a ciascun criterio.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della propria Determinazione n. 160 del 07.07.2026 (reg. gen. n. 103).

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto, nella misura massima di € 15.000,00, per l'acquisto e/o ristrutturazione della "prima casa" in favore di coloro che risiedono o trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ollastra da un Comune con più di 3000 abitanti.

La concessione del finanziamento avverrà sulla base dei criteri e secondo le modalità riportate negli articoli seguenti.

Art. 1 Oggetto del bando e finalità dell'intervento

Il Comune di Ollastra con il presente Bando intende attuare le misure di contrasto allo spopolamento programmate dalla Regione Autonoma della Sardegna per favorire e sostenere lo sviluppo dei Comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, di cui alla L.R. n 3 del 09 marzo 2022, art. 13, comma 2 lett. b), che prevede la concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica.

Art. 2 – Risorse finanziarie

Le risorse stanziare dalla Regione Autonoma della Sardegna e destinate alla realizzazione dell'intervento a disposizione del Comune di Ollastra, sono pari a 34.662,87 €.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando:

- a) le persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Ollastra;
- b) le persone fisiche che si impegnano a trasferire la residenza nel Comune di Ollastra entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo Comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna.

- c) le persone fisiche che si impegnano a trasferire la residenza nel Comune di Ollastra entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.

Non saranno ammessi al contributo i soggetti che hanno ricevuto il finanziamento nelle annualità precedenti.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione, salvo il caso di finanziamenti ottenuti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili espressamente con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985).

Il richiedente, alla presentazione della domanda, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.

Art. 4 – Tipologia di interventi, spese ammissibili e entità del contributo.

Sono ammissibili esclusivamente le spese, IVA inclusa (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali), relative ai seguenti interventi:

1. acquisto della prima casa nel territorio del Comune di Ollastra, dove per “prima casa” si intende l’abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell’alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.
Sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 1° gennaio 2022.
2. realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art.3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 della prima casa sita nel territorio del Comune di Ollastra. Sono escluse le parti comuni dell’edificio.
Si specifica che l’intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell’alloggio/edificio.
Si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell’alloggio oggetto di intervento.
Sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 1° gennaio 2022.
3. acquisto dell’immobile e realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia della prima casa nel territorio del Comune di Ollastra, nel rispetto delle disposizioni delle precedenti lett. a) e b).

Al tal fine per “prima casa” si intende l’abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell’alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

Non sono ammissibili spese relative a:

- parti condominiali;
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- immobili non catastalmente censiti;
- lavori in economia diretta;
- acquisto e/o ristrutturazione di sole pertinenze, definite ai fini fiscali dall’art.13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 “....*Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo....*”
- lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (a titolo esemplificativo come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);
- le spese per l’acquisto di arredi.

Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili: spese connesse all'allacciamento utenze, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatori dell'immobile. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

Sono, invece, ammissibili le seguenti spese:

- Spese di acquisto dell'immobile (solo costo dell'abitazione);
- Spese polizza assicurativa a garanzia degli obblighi contrattuali;
- Spese di ristrutturazione dell'immobile, comprese quelle di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'Iva (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali);
- Onorari notarili, spese bancarie e spese di intermediazione.

L'agevolazione prevista è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario.

Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo, pena la non ammissibilità, dovranno essere compilate con l'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune di Ollastra (All. A – Modulo di richiesta) compilata in tutte le sue parti, corredata dagli allegati richiesti e sottoscritta dal richiedente.

Le domande di contributo andranno **presentate entro e non oltre il giorno 7 agosto 2026**, secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune, sito in via Angioy n. 25 a Ollastra;
- Per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunediolllastra.it nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “*Bando per la concessione contributi per l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa, L.R. n.3/2022*”.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia o scansione del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
- Certificazione ISEE in corso di validità.
- Documentazione fotografica che individui univocamente l'immobile per il quale si fa istanza e nel contempo individui lo stato di degrado e le parti da ristrutturare;
- Ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente;

Art 6 – Formazione della graduatoria e criteri di valutazione delle domande

Nel corso della fase istruttoria il responsabile del procedimento effettuerà la verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione così come richiesti dal presente bando.

Tutte le domande di contributo pervenute che risultino ammissibili, verranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili che saranno ripartite in base ad una graduatoria stilata in considerazione dei seguenti criteri di assegnazione, fermi restando gli indirizzi minimi stabiliti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, integrati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 1.06.2023.

Alle richieste presentate verranno assegnati i punteggi sulla base della tabella seguente:

Criterio	Descrizione	Punteggio
1	Residenza	
1.1	Nucleo familiare che trasferisce la residenza da altro Comune al Comune di Ollastra	8

1.2	Nucleo familiare residente nel Comune di Ollastra	7
2	Tipologia di intervento	
2.1	Acquisto dell'immobile	5
2.2	Ristrutturazione dell'immobile	6
2.3	Acquisto e ristrutturazione dell'immobile	8
3	Ubicazione immobile	
3.1	Immobile ubicato nel Centro storico o centro matrice	10
3.2	Immobile ubicato nelle altre zone urbanistiche	5
4	Componenti del nucleo familiare*	
4.1	Nucleo familiare composto da n. 1 componente	3
4.2	Nucleo familiare composto da n. 2 componenti	6
4.3	Nucleo familiare composto da n. 3 componenti	9
4.4	Nucleo familiare composto da oltre 3 componenti	12
5	Altre caratteristiche del nucleo familiare	
5.1	Giovani coppie di età inferiore ai 35 anni	8
6	Condizione economica del nucleo familiare	
6.1	Nucleo familiare con un valore ISEE inferiore o uguale a 10.000,00 €	3
6.2	Nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 10.000,01 € e 15.000,00 €	2
6.3	Nucleo familiare con un valore ISEE superiore a 15.000,00 €	1

* il numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nel presente punto dovrà permanere all'atto della stipula del contratto di finanziamento e per cinque anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo.

Non saranno ammessi al contributo i soggetti che hanno ricevuto il finanziamento nelle annualità precedenti.

In caso di parità di punteggio tra due o più istanze ammesse si procederà al sorteggio pubblico, di cui verrà data adeguata pubblicità sul sito internet comunale e comunicazione agli interessati;

Tutti i requisiti individuati ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Sulla base del punteggio assegnato a ciascuna domanda, il Responsabile del servizio approverà la graduatoria provvisoria dei beneficiari che verrà pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai soggetti coinvolti dell'esito della valutazione.

I richiedenti che abbiano avviato o concluso la ristrutturazione degli immobili a far data dal 1° gennaio 2022 e sino al 10 marzo 2022 saranno riservatari in via prioritaria delle risorse aggiuntive di € 2.310,86 previste dalla legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 7.

Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente.

Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi, il Responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di assegnazione del contributo in favore dei beneficiari.

Art. 7 – Stipula del contratto

I beneficiari, sulla base della richiesta dal Servizio competente, dovranno produrre la documentazione al fine della stipula del contratto di finanziamento al fine dell'erogazione del contributo assegnato, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva del contributo.

Nello specifico verranno richiesti, con riserva di successive modificazioni e integrazioni, i seguenti documenti finalizzati ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda:

- **Per l'acquisto:**

- a) attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti dichiarati;
- b) Planimetria dell'alloggio;
- c) Compromesso di vendita con l'indicazione del prezzo richiesto dal venditore;
- d) dichiarazione di impegno a formalizzare l'acquisto entro 6 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva del contributo;

- **Per la ristrutturazione:**

- a) attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti dichiarati;
- b) inquadramento cartografico;
- c) elaborati progettuali ante e post intervento (piante, sezioni e prospetti);
- d) titolo di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusiva ristrutturazione edilizia (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- e) Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire;
- f) Computo metrico estimativo a firma di tecnico abilitato, con l'applicazione dei prezzi del prezzario regionale delle OOPP e/o prezzari DEI;

Nel caso in cui la documentazione richiesta non venga presentata nei termini assegnati, e nel caso in cui in seguito a controlli effettuati sulla documentazione trasmessa, venga appurato il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, il soggetto utilmente inserito nella graduatoria verrà escluso dal beneficio e si procederà allo scorrimento della stessa con assegnazione dei relativi fondi alle istanze collocate nelle posizioni successive.

Il contratto verrà stipulato dal Responsabile del servizio amministrativo con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 8 – Modifiche

Non sono ammesse modifiche in corso d'opera ai singoli interventi approvati, se non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi.

Eventuali altre modifiche sono ammissibili ma devono essere preventivamente autorizzate dal Settore comunale competente previa formale e motivata richiesta, da inoltrarsi prima della richiesta di erogazione del contributo.

L'eventuale autorizzazione di modifiche non comporta in ogni caso un aumento dell'importo del contributo originariamente concesso.

Art. 9 - Erogazione del contributo

L'erogazione dei contributi assegnati ai beneficiari verrà disposta con atto del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile secondo le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione a saldo con spese sostenute e documentate pari almeno al doppio del contributo concesso;
- b) in due soluzioni:
 - acconto del 50% da corrispondere all'atto della presentazione del compromesso di compravendita sottoscritto davanti a un notaio in caso di acquisto dell'immobile, ovvero ad inizio lavori per le

- ristrutturazioni edilizie;
- saldo del 50% a rendicontazione delle spese sostenute e documentate pari almeno al doppio del contributo concesso;

Su richiesta scritta del beneficiario a seguito del completamento di un lotto funzionale della ristrutturazione, l'Ente potrà concedere, a rendicontazione, l'erogazione di una quota del contributo non inferiore al 50% e non superiore al 75% delle spese sostenute e documentate pari almeno al doppio della quota di contributo richiesto.

Tale ultima soluzione comporta la presentazione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da intermediari finanziari abilitati, di importo pari al contributo assegnato, avente validità fino alla data prevista per l'ultimazione lavori. La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 co. 2 del Codice Civile;
- c) operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente garantito.

La liquidazione dell'importo totale del contributo (o del saldo dello stesso in caso di erogazione in due soluzioni) è subordinata altresì alla presentazione della seguente documentazione di rendicontazione:

- a) fatture di pagamento regolarmente quietanzate di importo pari almeno al doppio del contributo concesso;
- b) copia bonifici bancari e estratti conto con le spese sostenute relativi ai pagamenti eseguiti per importo pari almeno al doppio del contributo concesso;

La liquidazione del contributo o del saldo dello stesso laddove sia prevista l'erogazione in due soluzioni è subordinata infine:

- a) Per l'acquisto: alla presentazione dell'atto pubblico di acquisto.
- b) Per la ristrutturazione:
 - certificato di regolare esecuzione, corredato da dichiarazione di fine lavori e contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili;
 - disegni esecutivi delle singole opere;
 - Computo metrico di collaudo a firma di tecnico abilitato, con l'applicazione dei prezzi del prezzario regionale delle OOPP e/o prezzari DEI per le opere realizzate;
 - verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto presentato, sulla base della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, espletata dall'Ufficio tecnico comunale.

La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata entro un periodo massimo di 4 mesi dalla conclusione dell'intervento.

Qualora dalla rendicontazione effettuata risulti una spesa inferiore rispetto a quella prevista all'atto della presentazione della richiesta di finanziamento, l'importo del contributo concesso verrà rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo di euro 15.000 a beneficiario ed entro il limite del 50% della spesa.

Le somme percepite in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute o non documentate nelle modalità sopra indicate, dovranno, altresì, essere restituite al Comune nei tempi e con le modalità indicate dall'Ufficio competente.

Art. 10 – Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione dell'immobile

Il beneficiario del contributo è soggetto all'obbligo di:

- comunicare formalmente al Comune le modalità per l'accredito del contributo spettante, indicando la persona autorizzata ad operare sul conto, in ottemperanza alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- trasferire la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dalla data di acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- in caso di acquisto, stipulare atto pubblico di compravendita entro 6 mesi dalla data di comunicazione definitiva dell'inserimento tra i beneficiari del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- effettuare i lavori di ristrutturazione entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- mantenere l'immobile a uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico;
- consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte del Comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.

Art. 11 – Controlli e sopralluoghi

Il Servizio comunale competente potrà provvedere a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni.

I dati e le dichiarazioni rese, che non siano direttamente verificabili nelle banche dati, potranno essere oggetto di specifici controlli, che potranno essere effettuati anche in collaborazione con altri enti, e potranno riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti. I controlli potranno essere effettuati mediante richieste di documentazione in originale, verifiche di informazioni in possesso presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza e dimora abituale), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, il Settore competente provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Settore competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso detto termine il Responsabile del Settore competente procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 10, nel corso del quinquennio, il comune di Ollastra effettuerà almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione, nonché la mancata alienazione dell'immobile.

Nel caso di cambio di residenza o di alienazione prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

Dovranno, altresì, essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute o non documentate nelle modalità sopra indicate.

Art. 12 – Rinunce e revoche

Il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il Servizio attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi di legge.

La revoca del contributo verrà altresì disposta per:

- la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

Art. 13 - Trattamento dati personali

Il Comune di Ollastra, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti nell'ambito del presente procedimento, come specificato nell'informativa che verrà visionata e sottoscritta dai soggetti coinvolti all'atto di presentazione della domanda.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa vigente e da:

- l'art. 13 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3;
- dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022;
- dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 19/48 del 01.06.2023
- legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 7.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il presente bando, unitamente alla modulistica allegata, è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, nonché nella home page del sito istituzionale del Comune: www.comune.ollastra.or.it

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alice Ghiani, Tel. 0783409000, email: ragioneria@comune.ollastra.or.it.

Il Comune di Ollastra si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Avverso il presente bando potrà essere presentato ricorso nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa e alle disposizioni comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ollastra, 07.07.2026

La Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile

Dott.ssa Alice Ghiani